



CH-3003 Berne

SECO; deu

POSTA CH SA

Direttiva provvisoria

Destinatari: - capi degli Uffici cantonali del lavoro
- capi delle casse di disoccupazione pubbliche e private

Luogo, data: Berna, 12 ottobre 2023

N°: 2023/04

ILR Formatore

Indice

1	Introduzione	1
2	Procedura durante il periodo transitorio	2
2.1	Preannuncio.....	2
2.1.1	Novità.....	2
2.1.2	Procedura da seguire nel periodo precedente l'entrata in vigore della LADI riveduta (fase transitoria).....	2
2.2	Autorizzazione di lavoro ridotto per i formatori.....	3
2.2.1	Novità: creazione di un modulo di autorizzazione.....	3
2.2.2	Procedura da seguire nel periodo precedente l'entrata in vigore della LADI riveduta (fase transitoria).....	3
2.3	Rapporto sulle ore perse e conteggio.....	3
2.3.1	Novità.....	3
2.3.2	Procedure da seguire nel periodo precedente l'entrata in vigore della LADI riveduta (fase transitoria).....	3

1 Introduzione

Conformemente alla legge COVID-19 (RS 818.102), i formatori che si occupano di apprendisti hanno attualmente diritto all'indennità per lavoro ridotto (ILR), a certe condizioni e se i motivi dell'ILR siano riconducibili alla pandemia di COVID-19. L'articolo 17 capoverso 1 lettera a della legge COVID 19 è in

Segreteria di Stato dell'economia SECO
Direzione del lavoro
Mercato del lavoro / Assicurazione contro la disoccupazione
Holzikofenweg 36, 3003 Berna
Tel. +41 (0)58 462 29 20
tcjd@seco.admin.ch
www.seco.admin.ch, www.lavoro.swiss



vigore fino al 31 dicembre 2023. A partire da gennaio 2024, la legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI; RS 837.0) e l'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione (OADI; RS 837.02) prevedono nuove disposizioni a favore dei formatori che seguono gli apprendisti (art. 32 cpv. 6 D-LADI e 53a D-OADI). Le nuove disposizioni attuano la mozione 16.3884 «Sostegno rapido alle aziende di tirocinio nell'ambito delle ILR» adottata dal Parlamento nel giugno 2019. Gli articoli 32 capoverso 6 D-LADI e 53a D-OADI non saranno limitati nel tempo né vincolati ai motivi legati alla pandemia di COVID-19. Si tratta dunque di un nuovo disciplinamento leggermente diverso da quello previsto dalla legge COVID-19.

Il nuovo capoverso 6 dell'articolo 32 D-LADI stabilisce che il servizio cantonale autorizzi i formatori a continuare a formare e inquadrare gli apprendisti in azienda durante le ore in cui subiscono una perdita di lavoro computabile, se la formazione degli apprendisti non può essere garantita in altro modo. Il nuovo articolo 53a D-OADI definisce il termine entro il quale presentare la richiesta di autorizzazione e il periodo di validità dell'autorizzazione.

La LADI riveduta potrà entrare in vigore non prima di fine gennaio 2024 a causa della procedura parlamentare e del termine del referendum. Dall'inizio di gennaio 2024 seguirà un breve periodo privo di regolamentazione per i formatori. Pertanto, per evitare questo vuoto normativo, il Consiglio federale potrebbe decidere in merito a un'entrata in vigore retroattiva della LADI modificata a partire dal 1° gennaio 2024.

In questo breve periodo, le aziende potranno presentare una domanda di lavoro ridotto a favore dei formatori ai sensi dell'articolo 32 capoverso 6 D-LADI. Gli importi a loro favore saranno versati a partire dalla formale entrata in vigore della legge, purché il Consiglio federale ne decida l'entrata in vigore retroattiva. Per questo periodo transitorio abbiamo previsto la procedura esposta di seguito, applicabile sino all'entrata in vigore della LADI riveduta.

2 Procedura durante il periodo transitorio

2.1 Preannuncio

2.1.1 Novità

Il preannuncio di lavoro ridotto segue la procedura standard. Il numero di formatori potenzialmente interessati dalla nuova regolamentazione deve essere incluso nel numero complessivo dei lavoratori colpiti dal lavoro ridotto nel preannuncio.

2.1.2 Procedura da seguire nel periodo precedente l'entrata in vigore della LADI riveduta (fase transitoria)

Le aziende che presentano un preannuncio di lavoro ridotto nel 2023 che si estende anche nel 2024 dovranno indicare nel preannuncio il numero di formatori potenzialmente beneficiari del nuovo articolo di legge anche se, al momento della presentazione del preannuncio, l'azienda non sa ancora se ricorrerà alla nuova regolamentazione a partire da gennaio 2024.

Questa procedura è necessaria per avere diritto all'indennità per lavoro ridotto per i formatori secondo l'articolo 32 capoverso 6 D-LADI a partire da gennaio 2024 nell'eventualità in cui, al più presto a fine gennaio 2024, il Consiglio federale decida l'entrata in vigore retroattiva il 1° gennaio 2024 della LADI riveduta.

Esempio: deposito del preannuncio in ottobre 2023 per i mesi da novembre 2023 a gennaio 2024. Il numero di formatori dovrà essere indicato nel preannuncio anche se al momento della presentazione del preannuncio l'azienda non sa ancora se ricorrerà a questa nuova regolamentazione in gennaio 2024.

2.2 Autorizzazione di lavoro ridotto per i formatori

2.2.1 Novità: creazione di un modulo di autorizzazione

L'azienda che intende chiedere l'indennità per lavoro ridotto in virtù di questa nuova regolamentazione dovrà trasmettere al servizio cantonale il nuovo modulo di domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 32 capoverso 6 LADI contestualmente al preannuncio di lavoro ridotto o al più tardi almeno dieci giorni prima di iniziare a continuare la formazione durante le ore considerate come perdita di lavoro computabile. Il termine scenderà a tre giorni se il termine di preannuncio per lavoro ridotto è stato eccezionalmente portato a tre giorni secondo l'articolo 58 OADI.

La durata dell'autorizzazione del lavoro ridotto per i formatori in virtù della nuova regolamentazione corrisponderà alla durata di autorizzazione del preannuncio di lavoro ridotto.

Nel modulo di autorizzazione le aziende devono:

- indicare cognome, nome e numero AVS del formatore;
- fornire una stima del numero di ore al mese che saranno dedicate alla formazione degli apprendisti;
- rendere plausibile che la formazione è necessaria e che la formazione degli apprendisti non può essere garantita in altro modo
- attestare che il formatore è riconosciuto come tale ai sensi dell'articolo 45 LFPr.

2.2.2 Procedura da seguire nel periodo precedente l'entrata in vigore della LADI riveduta (fase transitoria)

La domanda di autorizzazione dovrà essere presentata al servizio cantonale nel momento in cui il datore di lavoro ritiene di dover ricorrere al nuovo articolo di legge anche se la LADI riveduta non è ancora entrata in vigore. Se positiva, la decisione del servizio cantonale dovrà prevedere una clausola di riserva (condizionale): «La presente autorizzazione per i formatori sarà valida solo se l'articolo 32 capoverso 6 LADI entrerà in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2024».

In caso di non retroattività, l'autorizzazione non sarà valida e le indennità ILR per le ore destinate alla formazione degli apprendisti non saranno versate per il periodo precedente all'entrata in vigore della LADI riveduta.

2.3 Rapporto sulle ore perse e conteggio

2.3.1 Novità

Se il servizio cantonale rilascia l'autorizzazione, il datore di lavoro seguirà la procedura normale di richiesta di versamento. Dovrà trasmettere il modulo di conteggio alla cassa di disoccupazione entro tre mesi dalla fine di ogni periodo di conteggio. Inoltre, dovrà aver compilato il rapporto standard sulle ore perse e il nuovo rapporto per i formatori. Questo rapporto aggiuntivo si prefigge esclusivamente di consentire alle casse di disoccupazione, in particolare all'ufficio di revisione, di verificare la plausibilità delle ore perse fatte valere.

2.3.2 Procedure da seguire nel periodo precedente l'entrata in vigore della LADI riveduta (fase transitoria)

Le aziende devono trasmettere il conteggio unitamente ai due rapporti alle casse di disoccupazione come se la legge fosse già entrata in vigore. La cassa procederà al versamento delle ILR delle persone in questione, eccetto quelle per i formatori che beneficiano dell'articolo 32 capoverso 6 D-LADI fino a

quando la LADI riveduta non sarà entrata in vigore. La cassa deve conservare il conteggio e il rapporto standard sulle ore perse e il nuovo rapporto per i formatori e verserà l'ILR senza tenere conto delle ore effettuate dei formatori che beneficiano dell'articolo 32 capoverso 6 D-LADI. Le aziende non devono attendere l'entrata in vigore della LADI riveduta per beneficiare delle ILR (escluso l'art. 32 cpv. 6), quindi possono evitare problemi di liquidità.

N.B.: La documentazione sarà disponibile al momento opportuno su lavoro.swiss e i servizi informatici sono addati in conseguenza. Nel 2024, quando la legge sarà entrata in vigore, la direttiva provvisoria non sarà più valida. La direttiva LADI ILR (C 51 segg.) aggiornata sarà applicabile a partire dall'entrata in vigore della legge.

Distinti saluti

Segreteria di Stato dell'economia



Oliver Schärli
Capo Mercato del lavoro / Assicurazione
contro la disoccupazione

La presente direttiva:

- è disponibile in francese e tedesco
- è pubblicata su TCNet e lavoro.swiss